



COMUNE DI ROVIO

Confederazione Svizzera - Cantone Ticino

MUNICIPIO

Rovio, 21 ottobre 2008

Ris. Mun. 385/13.10.2008

ORDINANZA MUNICIPALE Taglio vegetazione

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- I disposti degli Art. 50, 51 e 52 della Legge sulle strade del 23.03.1983;
- I disposti dell'Art. 107 della Legge Organica Comunale del 10.03.1987 e degli Art. 25 e 26 del relativo Regolamento di applicazione del 30.06.1987;
- I disposti degli Art. 9, 10, 31 e 38 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore (NAPR) di Rovio;
- I disposti degli Art. 91, 93, 109 e 120 del Regolamento comunale di Rovio;
- Ogni ulteriore disposizione di legge applicabile alla fattispecie

RISOLVE

1. I proprietari di terreni che confinano con strade, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali devono provvedere regolarmente ed almeno una volta all'anno al taglio dei rami sporgenti ed alla regolare potatura della vegetazione (in prossimità degli accessi veicolari ed a confine con le strade comunali e cantonali l'altezza massima delle siepi consentita a confine è di 80 cm), al fine di eliminare ogni eventuale inconveniente a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale e garantire così la sicurezza del traffico.
2. I proprietari di terreni non edificati inseriti nelle aree previste come edificabili dal Piano Regolatore devono provvedere alla relativa manutenzione almeno una volta all'anno.
3. Il mancato ossequio della presente Ordinanza sarà punito a norma della legislazione comunale in materia (Articoli 116, 117 e 118 del Regolamento Comunale).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco


Danilo Vicari



La Segretaria


Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dal 23.10.2008 al 07.11.2008.

Cancelleria: Tel. 091/ 649 82 91; Fax 091/ 649 42 81; E-Mail: comune.rovio@bluewin.ch

Sportello: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00